

## Regolamento degli studi liceali del 25 giugno 2008 a confronto col Regolamento del 24 giugno 1997

### IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamati la Legge sulle scuole medie superiori del 26 maggio 1982 e il relativo Regolamento di applicazione del 22 settembre 1987 e le prescrizioni dell'Ordinanza del Consiglio federale/Regolamento della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) concernenti il riconoscimento degli attestati liceali di maturità del 16 gennaio/15 febbraio 1995 (O/RRM);

ritenuto che le denominazioni concernenti le persone utilizzate nel presente regolamento si intendono al maschile e al femminile,

**decreta:**

#### TITOLO I Piano degli studi

##### Capitolo primo Disposizioni generali

###### Piano degli studi liceali

**Art. 1** Il piano degli studi liceali è conforme al Piano quadro degli studi (PQS) emanato dalla CDPE ed è approvato dal Consiglio di Stato.

###### Materie di maturità e corso obbligatorio di economia e diritto

**Art. 2** <sup>1</sup>L'insieme delle materie di maturità è costituito delle discipline fondamentali, di un'opzione specifica, di un'opzione complementare e del lavoro di maturità.

2008	1997
<p><sup>2</sup>Le discipline fondamentali sono:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) l'italiano,</li><li>b) una seconda lingua nazionale (francese o tedesco),</li><li>c) una terza lingua (francese o tedesco o inglese o latino),</li><li>d) la matematica,</li><li>e) la biologia,</li><li>f) la chimica,</li><li>g) la fisica,</li><li>h) la storia,</li><li>i) la geografia,</li><li>l) la filosofia,</li><li>m) le arti (arti visive o musica, introduzione alla storia dell'arte).</li></ul>	<p><sup>2</sup>Le discipline fondamentali sono:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) l'italiano,</li><li>b) una seconda lingua nazionale (francese o tedesco),</li><li>c) una terza lingua (francese o tedesco o inglese o latino),</li><li>d) la matematica,</li><li>e) le scienze sperimentali (fisica, chimica, biologia)</li><li>f) le scienze umane (storia, geografia, introduzione all'economia e al diritto)</li><li>g) le arti (arti visive o musica, introduzione alla storia dell'arte)</li></ul>

<sup>3</sup>L'opzione specifica è scelta tra le discipline o i gruppi di discipline seguenti:

- a) latino,
- b) greco,
- c) francese,
- d) tedesco,
- e) inglese,
- f) spagnolo,
- g) fisica e applicazioni della matematica,
- h) biologia e chimica,
- i) economia e diritto.

2008	1997
<sup>4</sup> L'opzione complementare è scelta tra le discipline seguenti: a) fisica, b) chimica, c) biologia, d) applicazioni della matematica, <b>e) informatica,</b> f) storia, g) geografia, h) religione, i) economia e diritto, l) pedagogia/psicologia, m) arti visive, n) musica, o) sport.	<sup>4</sup> L'opzione complementare è scelta tra le discipline seguenti: a) fisica, b) chimica, c) biologia, d) applicazioni della matematica, e) storia f) geografia g) religione h) economia e diritto i) pedagogia/psicologia l) arti visive m) musica n) sport

<sup>5</sup>A partire dalla prima classe sono istituiti due corsi di francese disciplina fondamentale: francese 1, per gli allievi che alla scuola media non hanno seguito il corso opzionale di francese e francese 2, per gli allievi che hanno concluso il corso opzionale di francese in quarta media indipendentemente dalla nota conseguita.

2008	1997
<sup>6</sup> È istituito un corso obbligatorio di introduzione all'economia e al diritto di un'ora lezione settimanale in prima liceo e di due ore-lezione settimanali in quarta liceo.	<i>non c'era</i>

#### Lavoro di maturità

**Art. 3** Ogni allievo deve effettuare, da solo o in gruppo, un lavoro autonomo di una certa importanza, scritto o commentato per iscritto e presentato oralmente.

2008	1997
<b>Materie cantonali</b> <b>Art. 4</b> Le materie cantonali sono: l'educazione fisica e sportiva (obbligatoria per tutti gli allievi) e l'insegnamento religioso cattolico o evangelico.	<b>Materie cantonali</b> <b>Art. 4</b> Le materie cantonali sono: <b>la filosofia</b> , l'educazione fisica e sportiva (obbligatoria per tutti gli allievi) e l'insegnamento religioso cattolico o evangelico.

#### Materie facoltative

**Art. 5** In conformità con le prescrizioni dell'O/RRM sono istituiti i corsi facoltativi di francese, di tedesco e di inglese. Gli istituti, nell'ambito della dotazione di ore per sede, possono istituire altri corsi.

Capitolo secondo  
**Lezioni settimanali**

**Piano delle lezioni settimanali**

**Art. 6** Il piano delle lezioni settimanali obbligatorie è stabilito come segue:  
 Opzione specifica: **Greco**

	<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>
Italiano	4	4	4	4
II lingua: Francese 2 o Tedesco	3	3	3	3
III lingua: Latino	4	4	4	4
IV lingua <sup>1</sup> : Greco	3			
Matematica	4	3	3	4
Scienze sperimentali:				
Fisica	3*	2*	1	-
Chimica	2.5*	2.5*	1	-
Biologia	2.5*	2.5*	1	-
Scienze umane:				
Storia	2	2	3	2
Geografia	-	1	2	2
Filosofia	-	-	2	2
Arti:				
Musica o Arti Visive	2	2	-	-
Introduzione alla storia dell'arte	-	2	-	-
Opzione specifica	-	3	3	4
Opzione complementare	-	-	2	2
Lavoro di maturità <sup>2</sup>	-	-	1	1
Discipline obbligatorie				
<b>Introd. all'economia e al diritto</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>
Educazione fisica e sportiva	3	3	3	2
Totale ore	34	34	33	32
Insegnamento religioso	(1)	(1)	(1)	(1)

**Non cambia la dotazione oraria, ma è scorporata dal blocco delle scienze umane.**

<sup>1</sup> Vedi art. 10

<sup>2</sup> Due ore nel secondo semestre del terzo anno, due ore nel primo semestre del quarto anno

\* Vedi art. 36

Opzioni specifiche: **Latino**  
**Francese**  
**Tedesco**  
**Inglese**  
**Spagnolo**

	<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>
Italiano	4	4	4	4
II lingua: Francese 2 o Tedesco	3	3	3	3
III lingua: Francese 1 o Francese 2 o Tedesco o Inglese o Latino	3 4	3 3	3 3	3 3
IV lingua <sup>1</sup> : Francese 1 o Francese 2 o Tedesco o Inglese o Spagnolo o Latino	3 4			
Matematica	4	3	3	4
Scienze sperimentali:				
Fisica	3*	2*	1	-
Chimica	2.5*	2.5*	1	-
Biologia	2.5*	2.5*	1	-
Scienze umane:				
Storia	2	2	3	2
Geografia	-	1	2	2
Filosofia	-	-	2	2
Arti:				
Musica o Arti Visive	2	2	-	-
Introduzione alla storia dell'arte	-	2	-	-
Opzione specifica	-	4	4	4
Opzione complementare	-	-	2	2
Lavoro di maturità <sup>2</sup>	-	-	1	1
Discipline obbligatorie				
<b>Introd. all'economia e al diritto</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>
Educazione fisica e sportiva	3	3	3	2
Totale ore	33/34	34	33	31
Insegnamento religioso	(1)	(1)	(1)	(1)

**Non cambia la dotazione oraria, ma è scorporata dal blocco delle scienze umane.**

<sup>1</sup> Vedi art. 10

<sup>2</sup> Due ore nel secondo semestre del terzo anno, due ore nel primo semestre del quarto anno

\* Vedi art. 36

Opzioni specifiche: **Fisica e Applicazioni della matematica**  
**Biologia e Chimica**

	<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>
Italiano	4	4	4	4
II lingua: Francese 2 o Tedesco	3	3	3	3
III lingua: Francese 1 o Francese 2 o Tedesco o Inglese o Latino	3 4	3 3	3 3	3 3
IV lingua <sup>1</sup> : Francese 1 o Francese 2 o Tedesco o Inglese o Spagnolo o Latino	(3) (4)			
Matematica	4	5	5	5
Scienze sperimentali:				
Fisica	3*	3*	-	-
Chimica	2.5*	3.5*	-	-
Biologia	2.5*	3.5*	-	-
Scienze umane:				
Storia	2	2	3	2
Geografia	-	1	2	2
Filosofia	-	-	2	2
Arti:				
Musica o Arti Visive	2	2	-	-
Introduzione alla storia dell'arte	-	2	-	-
Opzione specifica	-	-	6*	6*
Opzione complementare	-	-	2	2
Lavoro di maturità <sup>2</sup>	-	-	1	1
Discipline obbligatorie				
<b>Introd. all'economia e al diritto</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>
Educazione fisica e sportiva	3	3	3	2
Totale ore	30	35	34	34
Insegnamento religioso	(1)	(1)	(1)	(1)

**Non cambia la dotazione oraria, ma è scorporata dal blocco delle scienze umane.**

<sup>1</sup> Vedi art. 10

<sup>2</sup> Due ore nel secondo semestre del terzo anno, due ore nel primo semestre del quarto anno

\* Vedi art. 36

Opzione specifica: **Economia e diritto**

	<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>
Italiano	4	4	4	4
II lingua: Francese 2 o Tedesco	3	3	3	3
III lingua: Francese 1 o Francese 2 o Tedesco o Inglese	3	3	3	3
o Latino	4	3	3	3
IV lingua <sup>1</sup> : Francese 1 o Francese 2 o Tedesco o Inglese o Spagnolo	(3)			
o Latino	(4)			
Matematica	4	3	3	4
Scienze sperimentali:				
Fisica	3*	2*	1	-
Chimica	2.5*	2.5*	1	-
Biologia	2.5*	2.5*	1	-
Scienze umane:				
Storia	2	2	3	2
Geografia	-	1	2	2
Filosofia	-	-	2	2
Arti:				
Musica o Arti Visive	2	2	-	-
Introduzione alla storia dell'arte	-	2	-	-
Opzione specifica	-	4	5	5
Opzione complementare	-	-	2	2
Lavoro di maturità <sup>2</sup>	-	-	1	1
Discipline obbligatorie				
<b>Introd. all'economia e al diritto</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>
Educazione fisica e sportiva	3	3	3	2
Totale ore	30	34	34	32
Insegnamento religioso	(1)	(1)	(1)	(1)

**Non cambia la dotazione oraria, ma è scorporata dal blocco delle scienze umane.**

<sup>1</sup> Vedi art. 10

<sup>2</sup> Due ore nel secondo semestre del terzo anno, due ore nel primo semestre del quarto anno

\* Vedi art. 36

Capitolo terzo  
Scelte dell'allievo

**Scelte dell'allievo**

**a) discipline fondamentali**

**Art. 7**

2008	1997
<p><sup>1</sup>In prima liceo, nell'ambito delle discipline fondamentali, l'allievo sceglie: una seconda lingua nazionale tra francese 2 e tedesco; una terza lingua tra francese 1, francese 2, tedesco, inglese, latino; le arti visive o la musica.</p>	<p><sup>1</sup>Le discipline fondamentali si iniziano in prima liceo, in questo ambito l'allievo sceglie: una seconda lingua nazionale tra francese e tedesco; una terza lingua tra francese, tedesco, inglese, latino; le arti visive o la musica.</p>

<sup>2</sup>Il francese 2 è offerto come seconda o terza lingua; il francese 1 è offerto soltanto come terza lingua.

<sup>3</sup>Il latino come terza o quarta lingua può essere scelto solo dagli allievi che hanno concluso il corso di latino nella scuola media indipendentemente dalla nota conseguita.

**b) Opzione specifica**

**Art. 8** <sup>1</sup>L'allievo, al momento dell'iscrizione alla seconda liceo, sceglie l'opzione specifica.

<sup>2</sup>Possono scegliere l'opzione specifica greco gli allievi che hanno seguito il corso di latino nella scuola media e il corso di greco e latino in prima liceo.

<sup>3</sup>Possono scegliere l'opzione specifica latino gli allievi che hanno seguito il corso di latino nella scuola media e in prima liceo.

<sup>4</sup>Possono scegliere l'opzione specifica francese gli allievi che hanno seguito francese 2 in prima liceo.

<sup>5</sup>Possono scegliere l'opzione specifica spagnolo con francese 2 come seconda o terza lingua oppure latino come terza lingua gli allievi che hanno seguito i corsi di spagnolo e francese 2 o latino in prima liceo.

<sup>6</sup>La scelta dell'opzione specifica fisica e applicazioni della matematica o biologia e chimica comporta un corso di matematica di livello approfondito e la differenziazione dell'insegnamento nelle scienze sperimentali a partire dalla seconda.

<sup>7</sup>La scelta definitiva tra le due opzioni specifiche del cpv. 6 deve essere fatta al momento dell'iscrizione al terzo anno.

<sup>8</sup>Ogni anno scolastico la direzione dell'istituto stabilisce quali corsi organizzare sulla base del piano di studio di sede, delle iscrizioni e della dotazione di ore per sede.

**c) Opzione complementare**

**Art. 9** <sup>1</sup>L'allievo sceglie l'opzione complementare al momento dell'iscrizione al terzo anno.

<sup>2</sup>Ogni anno scolastico la direzione dell'istituto stabilisce quali corsi organizzare sulla base del piano di studio di sede, delle iscrizioni e della dotazione di ore per sede.

**d) Quarta lingua**

**Art. 10** <sup>1</sup>L'allievo che si iscrive alla prima liceo può seguire una quarta lingua. Tale scelta è obbligatoria per chi intende seguire dalla seconda un'opzione specifica nel settore delle lingue.

**e) Limitazioni**

**Art. 11** Una lingua studiata come disciplina fondamentale non può essere scelta come opzione specifica. La stessa disciplina non può essere scelta come opzione specifica e come opzione complementare.

**Lavoro di maturità**

**a) Caratteristiche**

**Art. 12** <sup>1</sup>Il lavoro di maturità consiste in una ricerca su un tema anche a carattere interdisciplinare, condotta da un gruppo di allievi sotto la guida di uno o due docenti e articolata in modo che ciascun allievo abbia una precisa responsabilità nello svolgimento

della ricerca e acquisisca una metodologia di base.

2 I risultati della ricerca devono essere oggetto di una relazione scritta e di una presentazione orale da parte di ogni allievo.

2008	1997
3 Il titolo del lavoro di maturità figura sull'attestato di maturità.	3 Il titolo del lavoro di <b>maturità e la valutazione delle prestazioni dell'allievo</b> figurano sull'attestato di maturità.

4 L'allievo sceglie il tema del suo lavoro di maturità entro la fine del primo semestre del terzo anno tra i progetti offerti dall'istituto; la direzione assicura un'equilibrata ripartizione dei temi tra i settori di studio.

2008	1997
<b>b) Organizzazione e valutazione</b>	<b>b) Organizzazione</b>

**Art. 13** 1 Il lavoro di maturità è organizzato in forma seminariale sotto la guida di un docente.

2 Possono essere previsti lavori a carattere interdisciplinare coordinati da due docenti di diversa materia, aventi ciascuno due ore in orario; in tal caso l'attività è condotta in compresenza dai docenti, i quali concordano la nota di maturità.

3 Di regola il numero degli iscritti non può essere superiore a dodici per i gruppi guidati da un solo docente e a sedici per quelli guidati da due docenti.

4 Sulla base delle iscrizioni, la direzione stabilisce quali attività organizzare, tenuto conto della dotazione di ore per sede.

2008	1997
5 Il lavoro di maturità deve essere accettato dai docenti interessati; in caso contrario l'allievo non può presentarsi agli esami di maturità. 6 La nota del lavoro di maturità che è stato accettato tiene conto del percorso seguito, dell'elaborato scritto e della presentazione orale.	<i>non c'era in questo punto</i> <i>La valutazione del LAM era regolata dall'art. 59:</i> 1. Il lavoro di maturità deve essere accettato dai docenti interessati e valutato in base alle prestazioni scritte e orali. 2. Se il lavoro di maturità non è accettato, l'allievo non può presentarsi agli esami di maturità.

### Cambiamento possibili

#### a) dal primo al secondo anno

**Art. 14** 1 L'allievo promosso al termine del primo anno, passando al secondo anno, può chiedere di cambiare la seconda e/o la terza lingua.

2 Nelle materie non seguite in prima o seguite con una dotazione oraria inferiore, i cambiamenti sono possibili a condizione che l'allievo superi un esame integrativo scritto e orale.

3 La scelta tra arti visive e musica come disciplina fondamentale non può essere modificata.

#### b) dal secondo al terzo anno

**Art. 15** Passando dal secondo al terzo anno, i cambiamenti dell'opzione specifica, della seconda o della terza lingua sono possibili a condizione che l'allievo superi un esame integrativo scritto e orale nelle materie non seguite o seguite con una dotazione oraria inferiore.

#### c) dal terzo al quarto anno

**Art. 16** È escluso ogni cambiamento nel passaggio dal terzo al quarto anno.

#### d) modalità

**Art. 17** 1 La domanda di cambiamento deve essere presentata alla direzione entro la fine di giugno.

2 La direzione può subordinare l'accettazione del cambiamento alle possibilità organizzative relative alle opzioni specifiche e all'insegnamento delle lingue.

3 Gli esami hanno luogo entro l'inizio dell'anno scolastico successivo.

Capitolo quarto  
**Insegnamenti coordinati**

**Settori di studio**

**Art. 18** I settori di studio costituiscono degli ambiti di collaborazione interdisciplinare e definiscono un primo livello di obiettivi interdisciplinari dell'insegnamento.

1) Il settore di studio delle lingue comprende: l'italiano, le lingue antiche latino e greco, le lingue moderne francese, tedesco, inglese e spagnolo.

2) Il settore di studio della matematica e delle scienze sperimentali comprende: la matematica, le applicazioni della matematica, la fisica, la chimica, la biologia.

3) Il settore di studio delle scienze umane ed economiche comprende: la storia, la geografia, l'economia e il diritto, la filosofia, la pedagogia e la psicologia, la religione.

4) Il settore di studio delle arti comprende: le arti visive, la musica, la storia dell'arte.

**Educazione fisica e sportiva, opzione complementare informatica**

**Art. 19** L'educazione fisica e sportiva e l'opzione complementare sport costituiscono un settore specifico.

2008	1997
1) L'opzione complementare informatica è disciplina trasversale ai settori di studio.	<i>non c'era</i>

**Insegnamento delle scienze sperimentali**

**Art. 20** Le scienze sperimentali comprendono le materie fisica, chimica e biologia insegnate in forma coordinata.

2008	1997
<p>1) Nel primo biennio, alla fine di ogni semestre e alla fine dell'anno scolastico, viene assegnata una nota nelle singole materie. Alla fine dell'anno viene inoltre concordata dai docenti delle tre materie una nota unica di scienze sperimentali.</p> <p>2) In terza, per gli allievi che hanno scelto una opzione specifica non scientifica, alla fine di ogni semestre e alla fine dell'anno scolastico viene concordata dai docenti la nota unica di scienze sperimentali.</p>	<p>1) Alla fine di ogni semestre e alla fine dell'anno scolastico, viene assegnata una nota nelle singole materie.</p> <p>2) Alla fine dell'anno viene concordata dai docenti delle materie insegnate una nota unica di scienze sperimentali.</p>

2008	1997
<p><b>Insegnamento delle scienze umane</b></p> <p><b>Art. 21</b> Le scienze umane comprendono le materie storia, filosofia, geografia e introduzione all'economia e al diritto, insegnate in forma coordinata, secondo queste modalità:</p> <p>a) nel primo anno storia e introduzione all'economia e al diritto;</p> <p>b) nel secondo anno storia e geografia;</p> <p>c) nel terzo anno storia, filosofia e geografia;</p> <p>d) nel quarto anno storia, filosofia, geografia e introduzione all'economia e al diritto.</p> <p>1) Alla fine di ogni semestre e alla fine dell'anno scolastico viene assegnata una nota nelle singole materie insegnate.</p> <p>2) Nel secondo biennio, alla fine dell'anno, viene concordata dai docenti delle materie insegnate una nota unica di scienze umane.</p>	<p><b>Insegnamento delle scienze umane</b></p> <p><b>Art. 21</b> Le scienze umane comprendono le materie storia, geografia e introduzione all'economia e al diritto, insegnate in forma coordinata, secondo queste modalità:</p> <p>a) nel primo anno storia e introduzione all'economia e al diritto;</p> <p>b) nel secondo anno storia e geografia;</p> <p>c) nel terzo anno storia e geografia;</p> <p>d) nel quarto anno storia, geografia e introduzione all'economia e al diritto.</p> <p>1) Alla fine di ogni semestre e alla fine dell'anno scolastico viene assegnata una nota nelle singole materie insegnate.</p> <p>2) Nel secondo biennio, alla fine dell'anno, viene concordata dai docenti delle materie insegnate una nota unica di scienze umane.</p>

**Art. 22 (=21a 1997)** 1Le materie comprese nelle scienze umane assumono parzialmente anche l'insegnamento della civica e dell'educazione alla cittadinanza.

2Questo insegnamento spetta in particolare:

- a) nel primo anno: all'introduzione all'economia e al diritto;
- b) nel secondo anno: alla storia e alla geografia;
- c) nel terzo anno: alla storia, alla geografia e alla filosofia;
- d) nel quarto anno: alla storia, alla geografia, alla filosofia e all'introduzione all'economia e al diritto.

3La valutazione attestante il raggiungimento degli obiettivi stabiliti per l'insegnamento della civica e dell'educazione alla cittadinanza è inserita nelle note semestrali e finali delle materie indicate al cpv. 2.

4L'insegnamento della civica e dell'educazione alla cittadinanza si completa, in particolare in seconda liceo, con l'organizzazione di alcune giornate o mezze giornate riservate a queste tematiche in base alle disposizioni dell'art. 34 e per un onere complessivo di 36 ore annue.

#### **Insegnamento delle arti**

**Art. 23 (= 22 1997)** 1Le arti comprendono in prima e seconda liceo un insegnamento di arti visive o di musica e in seconda, per tutti gli allievi, un'introduzione alla storia dell'arte.

2Alla fine del secondo anno viene concordata dai docenti delle materie insegnate una nota di maturità in arti.

#### **Opzione specifica**

**Art. 24 (=23 1997)** 1Le opzioni specifiche fisica e applicazioni della matematica, biologia e chimica, economia e diritto vengono insegnate da uno o due docenti in forma coordinata.

2Alla fine di ogni semestre e alla fine dell'anno viene assegnata una nota unica; se l'insegnamento è impartito da due docenti la nota è concordata.

#### **Opzione complementare pedagogia/psicologia**

**Art. 25 (=24 1997)** L'opzione complementare pedagogia/psicologia viene insegnata da un unico docente.

2008	1997
<p><b>Progetti di insegnamento interdisciplinare</b> <b>Art. 26</b> 1Le direzioni, per familiarizzare gli allievi a un metodo di lavoro interdisciplinare, promuovono progetti d'insegnamento condivisi tra due o più discipline anche di settori di studio diversi. 2I docenti interessati definiscono l'obiettivo comune, le modalità di realizzazione e di valutazione. 3I progetti di insegnamento interdisciplinare devono essere approvati dalla direzione.</p>	non c'era

TITOLO II  
**Organizzazione degli istituti e degli insegnamenti**

Capitolo primo

**Organizzazione degli istituti**

**Compiti degli istituti**

**Art. 27** <sup>1</sup>Nell'ambito degli orientamenti e delle disposizioni previsti dalle leggi e dai regolamenti, gli istituti elaborano il proprio piano degli studi in conformità con il piano degli studi liceali.  
<sup>2</sup>L'istituto si caratterizza anche attraverso l'elaborazione di un proprio progetto impostato su uno o più anni e fondato, nei limiti dei margini d'autonomia riconosciuti, su scelte considerate qualificanti per la sede.  
<sup>3</sup>Al fine di coordinare e sviluppare le attività definite nei capoversi precedenti, la direzione organizza le riunioni degli organi dell'istituto e dei gruppi di materia.

**Dotazione di ore per sede**

**Art. 28** <sup>1</sup>Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport, sentito il Collegio dei direttori delle scuole medie superiori, definisce annualmente la dotazione di ore per sede.  
<sup>2</sup>La dotazione di ore per sede è destinata all'organizzazione degli insegnamenti e delle attività previsti dal presente regolamento.

Capitolo secondo

**Organizzazione degli insegnamenti**

**Organizzazione dell'anno scolastico**

**Art. 29** L'anno scolastico è diviso in due semestri: il primo va da settembre a dicembre, il secondo da gennaio a giugno.

**Orario settimanale**

**Art. 30** Il piano delle lezioni settimanali dell'istituto è stabilito dal consiglio di direzione sulla base di quello cantonale.

**Campi d'autonomia degli istituti**

**a) distribuzione delle lezioni**

**Art. 31** <sup>1</sup>Il consiglio di direzione stabilisce i criteri per la distribuzione delle lezioni e delle materie sull'arco settimanale, tenendo conto prioritariamente delle esigenze didattiche delle diverse materie.  
<sup>2</sup>L'orario settimanale può essere uniforme per tutto l'anno scolastico o differenziato. In questo caso deve essere rispettato l'impegno complessivo annuale previsto dal piano delle lezioni settimanali delle diverse materie.  
<sup>3</sup>Per le scienze sperimentali, la distribuzione delle lezioni sull'arco settimanale deve rispettare la dotazione complessiva prevista dal piano delle lezioni settimanali delle diverse materie.

**Opzioni specifiche greco e spagnolo**

**Art. 32** <sup>1</sup>L'insegnamento delle discipline greco, spagnolo in prima liceo e come opzione specifica, è offerto nei licei cantonali di Bellinzona, Locarno, Lugano 1, Mendrisio con un numero minimo di iscritti in prima liceo di 5 allievi per il greco, rispettivamente di 15 allievi per lo spagnolo.  
<sup>2</sup>Se il numero degli iscritti è inferiore a quanto prescritto al cpv. 1, le direzioni dei licei hanno la facoltà di organizzare gli insegnamenti di greco e di spagnolo facendo capo alla dotazione di ore per sede. Le ore assegnate al docente possono essere inferiori al numero di ore di lezione indicate nel piano delle lezioni settimanali all'art. 6, dalla prima alla quarta classe.

**Attività di approfondimento**

**Art. 33** Le direzioni possono organizzare, di regola per le classi di terza e quarta, settimane e giornate tematiche per attività di approfondimento dei programmi, al fine di favorire il lavoro di gruppo e l'approccio interdisciplinare dell'insegnamento.

**Attività culturali e speciali**

**Art. 34** <sup>1</sup>Le direzioni possono organizzare attività culturali e attività speciali di approfondimento di tematiche inerenti alla salute, all'ambiente, all'economia e alla formazione civica fino a un massimo di 5 giorni.  
<sup>2</sup>Per gli studenti che incontrano gravi difficoltà, le direzioni organizzano, di regola nel primo biennio, attività di sostegno.

**Riconoscimento dell'onere di preparazione**

**Art. 35** L'onere di preparazione e di svolgimento delle attività previste negli art. 33 e 34 è a carico della dotazione di ore per sede.

**Insegnamenti particolari**

**Art. 36** <sup>1</sup>La direzione organizza corsi intensivi di informatica per gli allievi che non hanno avuto una formazione adeguata.

2I corsi di esercitazioni pratiche di laboratorio nelle discipline fondamentali delle scienze sperimentali sono integrati nell'insegnamento della singola materia e si svolgono, di regola, con metà classe. Il totale delle ore di laboratorio per disciplina deve essere equivalente a un'ora settimanale per un anno scolastico.

3Le esercitazioni pratiche di laboratorio nelle opzioni specifiche fisica e applicazioni della matematica, biologia e chimica sono organizzate nell'ambito delle ore previste nel piano delle lezioni settimanali.

#### **Corsi facoltativi**

**Art. 37** 1Gli allievi che, al termine della prima liceo, abbandonano l'insegnamento del francese, del tedesco o dell'inglese possono iscriversi al corrispondente corso facoltativo in seconda.

2I corsi del secondo anno sono di due ore settimanali se programmati separatamente dai corsi obbligatori.

3La frequenza dei corsi facoltativi scelti dall'allievo è obbligatoria per tutto l'anno scolastico.

#### **Corsi complementari di musica**

**Art. 38** 1Sono istituiti corsi complementari facoltativi di musica strumentale di un'ora settimanale per i seguenti strumenti: pianoforte, violino, flauto, chitarra. Essi sono riservati agli studenti che seguono o hanno seguito il corso di musica.

2L'insegnamento viene impartito, di regola, a gruppi di due studenti.

3Sono istituiti i corsi complementari facoltativi di attività corali e di musica d'insieme di due ore settimanali per tutti gli studenti.

4Le direzioni definiscono il numero dei corsi tenendo conto della dotazione di ore per sede.

#### **Corsi complementari di educazione fisica e sportiva**

**Art. 39** Sono istituiti corsi complementari facoltativi di educazione fisica e sportiva di due ore settimanali.

Le direzioni definiscono il numero dei corsi tenendo conto della dotazione di ore per sede.

#### **Promovimento delle lingue**

**Art. 40** Le direzioni, per promuovere la conoscenza delle lingue e di altre culture, incoraggiano la partecipazione degli allievi a corsi linguistici, a scambi individuali o di classi, a soggiorni in altre scuole in Svizzera e all'estero e sostengono altre iniziative che perseguono lo stesso scopo.

### Capitolo terzo

#### **Insegnamento religioso**

**Art. 41** L'insegnamento della religione cattolica e della religione evangelica è impartito secondo le disposizioni della Legge della scuola, in ragione di un'ora settimanale.

### TITOLO III Ammissione

#### **Ammissione alla prima liceo senza esami**

**Art. 42** Al primo anno del liceo possono iscriversi come allievi regolari senza esami di ammissione:

- a) gli allievi in possesso della licenza dalla scuola media con i requisiti previsti dal Regolamento della scuola media;
- b) gli allievi provenienti da scuole di altri cantoni o da scuole svizzere all'estero, purché abbiano compiuto o compiano entro l'anno civile i 15 anni, conoscano sufficientemente la lingua italiana e abbiano concluso con successo un curriculum scolastico di nove anni, riconosciuto dal rispettivo cantone come conforme alle prescrizioni O/RRM. Sono riservate le disposizioni degli articoli 5 e 13 della Legge sulle scuole medie superiori.

#### **Ammissione alla prima liceo con esami**

**Art. 43** 1Al primo anno del liceo possono iscriversi come allievi regolari previo esame di ammissione:

- a) gli allievi che sono in possesso della licenza dalla scuola media, ma che non hanno i requisiti previsti dal Regolamento della scuola media;
  - b) gli allievi che, avendo compiuto o compiendo entro l'anno civile i 15 anni e avendo frequentato regolarmente un curriculum scolastico di nove anni, provengono da scuole estere o da scuole private non parificate del cantone, da scuole pubbliche o private di altri cantoni o svizzere all'estero non riconosciute ai sensi dell'O/RRM.
- 2Sono riservate le disposizioni degli art. 5 e 13 della Legge sulle scuole medie superiori.

#### **Esami e condizioni**

##### **a) allievi licenziati dalla scuola media senza i requisiti**

**Art. 44** 1Gli allievi di cui all'art. 43 cpv. 1 lett. a) devono sostenere un esame di ammissione scritto e orale in italiano, tedesco, scienze, matematica.

2L'esame è superato con la sufficienza in tutte le materie o con al massimo una insufficienza non inferiore al 3.

3Gli allievi che intendono seguire il latino devono inoltre superare un esame scritto e orale di latino.

4Gli allievi che intendono seguire l'opzione specifica francese o spagnolo con francese seconda o terza lingua, devono inoltre superare un esame scritto e orale di francese.

5 Sono esonerati dall'esame di latino e di francese 2 gli allievi che hanno seguito il latino rispettivamente il corso opzionale di francese nella scuola media ottenendo la sufficienza.

#### **b) allievi provenienti da altre scuole**

**Art. 45** 1 Gli allievi di cui all'art. 43 cpv. 1 lett. b) devono sostenere un esame di ammissione scritto e orale in italiano, in due altre lingue di cui almeno una lingua nazionale, matematica e un esame orale in scienze e in storia; la direzione dell'istituto, d'intesa con la Divisione della scuola, definisce per ogni caso gli esami di lingue che il candidato deve sostenere a dipendenza delle scelte curriculari e tenuto conto del precedente percorso scolastico.

2 L'esame è superato con la sufficienza in tutte le materie o con al massimo due insufficienze non inferiori al 3, di cui non più di una nelle materie con esame scritto.

3 Gli allievi che intendono seguire un'opzione specifica lingue devono inoltre sostenere e superare un esame scritto e orale in un'altra lingua scelta tra francese 1, francese 2 se il francese è scelto come opzione specifica, tedesco, inglese, latino.

4 Gli allievi che intendono seguire l'opzione specifica inglese o spagnolo, con inglese terza lingua, devono inoltre sostenere e superare un esame scritto e orale di inglese.

5 In casi eccezionali il Dipartimento può esonerare dall'esame di una lingua nazionale (francese o tedesco) un allievo proveniente da una scuola estera che, per il precedente curriculum scolastico, non è in grado di affrontarlo.

#### **Ammissione alla seconda e alla terza liceo**

##### **a) allievi provenienti dalla Scuola cantonale di commercio o da scuole conformi alle prescrizioni O/RRM**

**Art. 46** 1 Possono iscriversi al secondo e al terzo anno del liceo gli allievi promossi dalla prima rispettivamente dalla seconda classe della Scuola cantonale di commercio e gli allievi provenienti da scuole di altri cantoni o da scuole svizzere all'estero riconosciute come conformi alle prescrizioni O/RRM, purché abbiano compiuto o compiano entro l'anno civile i 16 anni rispettivamente i 17 anni, conoscano sufficientemente la lingua italiana e abbiano concluso con la promozione il decimo, rispettivamente l'undicesimo anno scolastico.

2 Sono riservate le disposizioni degli art. 5 e 13 della Legge sulle scuole medie superiori.

3 La direzione dell'istituto, d'intesa con la Divisione della scuola, definisce per ogni caso gli esami scritti e orali che il candidato deve sostenere, a dipendenza dell'orientamento scelto e del precedente curriculum scolastico.

##### **Altri casi**

**Art. 47** Per quanto non previsto dall'art. 46 la direzione dell'istituto, d'intesa con la Divisione della scuola, definisce caso per caso il numero degli esami e le condizioni di ammissione sulla base della documentazione prodotta dall'allievo.

#### **Nota di maturità**

2008	1997
<b>Art. 48</b> 1 Per ottenere la nota di maturità, l'allievo ammesso alla terza classe deve sostenere entro la fine dell'anno scolastico un esame scritto e orale nella disciplina arti e in <b>fisica, chimica, biologia.</b>	<b>Art. 48</b> 1 Per ottenere la nota di maturità, l'allievo ammesso alla terza classe deve sostenere entro la fine dell'anno scolastico un esame scritto e orale nella disciplina arti e, <b>se ha optato per un indirizzo con opzione specifica scientifica, anche nella disciplina scienze sperimentali.</b>

2 Gli esami, organizzati dall'istituto dove l'allievo è iscritto, possono essere ripetuti una sola volta entro la fine di agosto dello stesso anno.

#### **Organizzazione degli esami di ammissione**

**Art. 49** Gli esami di ammissione sono organizzati entro la fine di agosto, di regola in ogni istituto liceale.

TITOLO IV  
Promozione

**Assegnazione delle note finali**

**Art. 50** <sup>1</sup>Le prestazioni dell'allievo sono valutate al termine di ogni semestre sulla base degli obiettivi del piano degli studi con note espresse in punti interi e mezzi punti.

<sup>2</sup>Le note semestrali e finali vanno dall'1 al 6; la nota migliore è 6, la peggiore 1; il 4 indica la sufficienza.

<sup>3</sup>Le note finali sono assegnate alla fine dell'anno scolastico dai docenti delle materie di maturità, delle discipline obbligatorie e dei corsi facoltativi tenendo conto delle note semestrali e dei progressi dell'allievo.

<sup>4</sup>La nota finale di scienze sperimentali in prima, seconda e terza, di scienze umane in terza e quarta e di arti in seconda è concordata dai docenti delle materie insegnate.

<sup>5</sup>Le note semestrali e finali devono essere consegnate alla direzione prima della riunione dei consigli di classe.

2008	1997
«La nota del lavoro di maturità è assegnata al termine del primo semestre della quarta classe.	<i>non c'era</i>

<sup>7</sup>Se un docente non assegna una nota semestrale o finale deve motivarlo per iscritto. Mancando la nota del primo semestre, il docente per assegnare la nota finale deve accertare che l'allievo abbia recuperato la materia di quel semestre. Mancando la nota del secondo semestre, la nota finale non può essere assegnata.

2008	1997
<p><b>Condizioni per la promozione</b></p> <p><b>Art. 51</b> <sup>1</sup>Nel primo biennio il passaggio da un anno al successivo è dato:</p> <p>a) con la sufficienza in tutte le materie di maturità seguite dall'allievo e nelle discipline obbligatorie educazione fisica e introduzione all'economia e al diritto;</p> <p>b) alla condizione che nelle discipline di cui alla lettera a) sussistano al massimo due insufficienze non inferiori al 3 e che la media delle note finali sia uguale o superiore al 4, riservato quanto espresso nei cpv. 3, 4, 5 del presente articolo.</p> <p>Nel computo del numero delle insufficienze non conta la nota unica di scienze sperimentali.</p> <p>Nel calcolo della media conta la nota unica di scienze sperimentali ma non contano le singole note di fisica, chimica e biologia.</p> <p><sup>2</sup>Nel secondo biennio il passaggio dalla terza alla quarta è dato:</p> <p>a) con la sufficienza in tutte le materie di maturità seguite dall'allievo, nelle scienze sperimentali e in educazione fisica;</p> <p>b) con al massimo due insufficienze non inferiori al 3 nelle discipline di cui alla lettera a) e a condizione che la media delle note sia uguale o superiore al 4, riservato quanto espresso nei cpv. 4, 5 del presente articolo.</p> <p>Nel computo del numero delle insufficienze non conta la nota unica di scienze umane.</p> <p>Nel calcolo della media contano la nota di scienze sperimentali e la nota unica di scienze umane, ma non contano le singole note di storia, filosofia, geografia.</p> <p><sup>3</sup>La nota della materia seguita in prima liceo come quarta lingua conta, ai fini della promozione, unicamente per il computo della media.</p> <p><sup>4</sup>Le note dell'insegnamento religioso e dei corsi facoltativi non contano ai fini della promozione.</p> <p><sup>5</sup>La mancata assegnazione della nota finale in una materia di maturità o obbligatoria comporta la non promozione. Fa eccezione il caso in cui sia stata concessa la dispensa dall'educazione fisica e sportiva.</p>	<p><b>Condizioni per la promozione</b></p> <p><b>Art. 49</b> <sup>1</sup>Il passaggio da un anno al successivo è dato con la sufficienza in tutte le materie obbligatorie seguite dall'allievo oppure con al massimo due insufficienze, a condizione che nessuna nota finale sia inferiore al 3 e che la media delle note finali nelle discipline fondamentali, nell'opzione specifica e nell'opzione complementare sia uguale o superiore al 4, riservato quanto espresso nei cpv. 2, 3, 4, 5 del presente articolo.</p> <p><sup>2</sup>Nel primo biennio, per il calcolo della media, contano le note delle singole materie insegnate nell'ambito della disciplina fondamentale scienze umane.</p> <p><sup>3</sup>La nota di educazione fisica e sportiva nel primo biennio e quella di filosofia in terza contano anche per il computo della media.</p> <p><sup>4</sup>La nota della materia seguita in prima liceo come quarta lingua conta, ai fini della promozione, unicamente per il computo della media.</p> <p><sup>5</sup>Le note dell'insegnamento religioso e dei corsi facoltativi non contano ai fini della promozione.<sup>20)</sup></p> <p><sup>6</sup>La mancata assegnazione della nota finale in una materia obbligatoria comporta la non promozione. Fa eccezione il caso in cui sia stata concessa la dispensa dall'educazione fisica e sportiva.</p>

2008	1997
<p><b>Provvedimento eccezionale di promozione</b></p> <p><b>a) condizioni</b>  <b>Art. 52</b> Il Consiglio di classe può decidere di promuovere un allievo che non ha ottenuto i risultati prescritti dall'art. 51, tenuto conto dell'evoluzione nel raggiungimento degli obiettivi del piano degli studi, nei seguenti casi:  a) quando, sussistendo non più di due insufficienze non inferiori al 3 nelle materie di cui all'art. 51, manca al massimo un punto al totale corrispondente alla media del 4;  b) quando, sussistendo al massimo tre insufficienze nelle materie di cui all'art. 51, si verifica almeno la media del 4.</p>	<p><b>Provvedimento eccezionale di promozione</b></p> <p><b>a) condizioni</b>  <b>Art. 50</b> Il Consiglio di classe può decidere di promuovere un allievo che non ha ottenuto i risultati prescritti dall'art. 48, tenuto conto dell'evoluzione nel raggiungimento degli obiettivi del piano degli studi, nei seguenti casi:  a) quando, sussistendo non più di due insufficienze non inferiori al 3 nelle materie obbligatorie seguite dall'allievo, manca al massimo un punto al totale corrispondente alla media del 4;  b) quando, sussistendo al massimo tre insufficienze nelle materie obbligatorie seguite dall'allievo, si verifica almeno la media del 4.</p>

**b) decisione**

**Art. 53** Il docente di classe introduce la discussione nel Consiglio di classe e redige il verbale della seduta, che resta agli atti della scuola. Ogni docente interviene presentando tutti gli elementi di giudizio a sua conoscenza, in particolare quelli relativi all'evoluzione dell'allievo nel conseguimento degli obiettivi.

<sup>2</sup>La decisione è presa a maggioranza dei docenti delle materie di cui all'art. 51, compresa la religione. Ogni docente esprime, in forma aperta, un solo voto; non è ammessa l'astensione. In caso di parità, la promozione è concessa.

<sup>3</sup>Qualora per motivi di forza maggiore si verificano assenze, la discussione sulla promozione ha luogo solo nel caso in cui, a giudizio della direzione, sussistano le condizioni per una decisione corretta.

<sup>4</sup>La decisione del Consiglio di classe viene iscritta nel registro delle note e nella pagella dell'allievo. Le singole note non vengono modificate.

**TITOLO V**  
**Attestato di maturità**

**Conformità con l'O/RRM**

**Art. 54** Gli attestati di maturità sono conformi alle prescrizioni dell'O/RRM.

2008	1997
<p><b>Materie</b>  <b>Art. 55</b> L'attestato di maturità reca le note delle seguenti materie:  1. italiano,  2. francese o tedesco,  3. francese o tedesco o inglese o latino,  4. matematica,  5. biologia,  6. chimica,  7. fisica,  8. storia,  9. geografia,  10. filosofia,  11. arti,  12. opzione specifica,  13. opzione complementare,  14. lavoro di maturità.  <sup>2</sup>Sono iscritte separatamente le note di:  a) scienze sperimentali,  b) scienze umane (comprensiva della nota di introduzione all'economia e al diritto),  c) educazione fisica e sportiva,  d) insegnamento religioso,  e) corsi facoltativi</p>	<p><b>Materie</b>  <b>Art. 53</b> <sup>1</sup>L'attestato di maturità reca:  le note delle seguenti materie:  1. italiano,  2. francese o tedesco,  3. francese o tedesco o inglese o latino,  4. matematica,  5. scienze sperimentali,  6. scienze umane,  7. arti,  8. opzione specifica,  9. opzione complementare.  b) il titolo e la valutazione del lavoro di maturità.  <sup>2</sup>Sono iscritte separatamente le note di:  a) filosofia,  b) educazione fisica e sportiva,  c) insegnamento religioso.</p>

### Esami di maturità

**Art. 56** Sono oggetto di un esame scritto e orale:

- l'italiano,
- la seconda lingua nazionale scelta dall'allievo (francese o tedesco),
- la matematica,
- l'opzione specifica scelta dall'allievo,

2008	1997
e) le scienze umane, indirizzo storia o geografia o filosofia.	e) le scienze umane.

La Divisione della scuola emana disposizioni riguardanti l'organizzazione degli esami.

### Assegnazione delle note di maturità

#### a) valore delle note

**Art. 57** Le note iscritte nell'attestato di maturità sono espresse con punti interi e mezzi punti. La nota migliore è 6, la peggiore 1. Il 4 indica la sufficienza.

#### b) note di maturità delle materie con esame

**Art. 58** Nel calcolo della nota di maturità delle materie con esame, i risultati dell'ultimo anno d'insegnamento e quelli ottenuti all'esame hanno il medesimo peso. La nota di maturità è la media aritmetica tra la nota di fine anno, assegnata secondo i disposti dell'art. 50, e la nota dell'esame, arrotondata verso l'alto se la sua parte decimale è eguale o superiore rispettivamente a 0.25 o 0.75.

2008	1997
La nota dell'esame di scienze umane indirizzo storia fa media con la nota di fine anno di storia; la nota dell'esame di scienze umane indirizzo geografia fa media con la nota di fine anno di geografia; la nota dell'esame di scienze umane indirizzo filosofia fa media con la nota di fine anno di filosofia.	La nota di fine anno di scienze umane comprende anche la valutazione in filosofia.

2008	1997
<b>c) note di maturità delle altre materie</b> <b>Art. 59</b> Per gli allievi che hanno scelto un'opzione specifica in lingue antiche o moderne o in economia e diritto, nel calcolo delle note di maturità di biologia, chimica e fisica la nota finale conseguita al termine della seconda nelle singole materie e la nota di scienze sperimentali, conseguita al termine della terza, hanno il medesimo peso. Le note di maturità sono arrotondate verso l'alto se la loro parte decimale è uguale o superiore rispettivamente a 0.25 e 0.75.	<b>c) note di maturità nelle altre materie</b> <b>Art. 57</b> La nota di maturità delle altre materie è assegnata sulla base dei risultati dell'ultimo anno d'insegnamento tenendo conto delle note semestrali e dei progressi dell'allievo.

La nota di maturità delle altre materie è assegnata sulla base dei risultati dell'ultimo anno d'insegnamento tenendo conto delle note semestrali e dei progressi dell'allievo.

#### d) note delle materie insegnate da più docenti

**Art. 60** Se l'insegnamento viene impartito da più docenti, le note semestrali, finali e di maturità vengono da loro concordate tenendo conto dei risultati conseguiti dall'allievo nelle rispettive discipline.

### Consiglio di classe

**Art. 61** 1Le note semestrali, finali e di maturità devono essere consegnate alla direzione prima della riunione dei consigli di classe.

2Se un docente non assegna una nota semestrale o finale deve motivarlo per iscritto.

Mancando la nota del primo semestre, il docente, per assegnare la nota finale, deve accertare che l'allievo abbia recuperato la materia di quel semestre. Mancando la nota del secondo semestre, la nota finale e quella di maturità non possono essere assegnate.

3Il consiglio di classe, presieduto dal direttore, decide sul rilascio degli attestati di maturità.

2008	1997
<b>Criteria di riuscita</b> <b>Art. 62</b> Per ottenere l'attestato di maturità è necessario che nelle materie di maturità 1-14 menzionate nell'art. 55:	<b>Criteria di riuscita</b> <b>Art. 61</b> Per ottenere l'attestato di maturità è necessario che nelle materie di maturità 1-9 menzionate nell'art. 53:

a) il doppio della somma dei punti che mancano per arrivare al 4 nelle note insufficienti sia al massimo uguale alla somma semplice dei punti che vanno oltre il 4 nelle altre note;

b) non figurino più di quattro note inferiori al 4.

### Ripetizione degli esami

**Art. 63** 1Il candidato che non ha ottenuto l'attestato di maturità ha il diritto di ripresentarsi agli esami solo dopo aver ripetuto l'ultimo anno come allievo regolare.

2Non è permesso un terzo esame.

3Il candidato non deve rifare il lavoro di maturità se questo era stato accettato e valutato con una nota nell'anno scolastico precedente.

## TITOLO VI

### Disposizioni transitorie, finali e abrogative

**Art. 64** Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore a partire dall'anno scolastico 2008/09, per le prime classi, in seguito per le seconde nell'anno 2009/10, per le terze nel 2010/11 e per le quarte nel 2011/12.

**Art. 65** Il Regolamento degli studi liceali, del 24 giugno 1997 resta in vigore per le seconde, terze e quarte nell'anno scolastico 2008/09, per le terze e quarte nell'anno scolastico 2009/10, per le quarte nell'anno scolastico 2010/11. A partire dall'anno scolastico 2011/12 è abrogato.

Bellinzona, 25 giugno 2008

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **M. Borradori** Il Cancelliere: **G. Gianella**